

IL DISASTRO FERROVIARIO DI
VIAREGGIO: IL PUNTO SU RISCHIO
LAVORATIVO ED OGGETTO DI TUTELA
DELLA NORMATIVA PREVENZIONISTICA *

L'INDICE PENALE

in disCrimen dal 16.2.2022

*Silvia Tordini Cagli***

SOMMARIO 1. La vicenda. — 2. Le aggravanti speciali dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose: l'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro. — 2.1. Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la malattia infortunio. — 2.2. Le disposizioni del codice civile e l'art. 2087 quali norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. — 3. I destinatari della tutela delle norme sulla prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'estensione della definizione di lavoratore. — 4. Il riferimento all'art. 2, lettera n), d.lgs.81/2008. — 5. Il vero nodo della questione: l'individuazione del rischio lavorativo e la concretizzazione nell'evento. (Considerazioni conclusive sulla pronuncia della Corte di Cassazione).

1. La vicenda

Il giorno 29 giugno 2009, il treno merci Trecate-Gricignano, composto da una locomotiva e da 14 carri cisterna trasportanti GPL, deraglia in ingresso nella stazione di Viareggio, in seguito allo svio del primo carro. Allo svio segue il ribaltamento sulla sede ferroviaria. Nella fase di strisciamento il primo carro urta contro un elemento di acciaio che squarcia la cisterna determinando così la fuoriuscita del gas che invade la sede ferroviaria e le zone circostanti. Dopo pochi minuti, si verifica una potente esplosione da cui scaturisce un incendio che coinvolge anche le aree abitate limitrofe, cagionando la morte di trentadue persone, nonché lesioni gravi in danno di molte altre. Si accerta che la causa del deragliamento e dello svio è il cedimento dell'assile del primo carro dovuto allo stato di corrosione. Vengono chiamate a rispondere complessivamente trenta persone fisiche e sette società. I reati contestati sono il disastro ferroviario colposo, l'incendio colposo, nonché l'omicidio e le lesioni personali colpose, questi ultimi aggravati dalla violazione di norme per la prevenzione di infortuni su lavoro.

* Il contributo, del quale si anticipa la pubblicazione, è destinato al fascicolo 1/2022 de *L'Indice penale*.

** Professoressa associata di diritto penale nell'Università di Bologna

Tra le molteplici questioni di rilievo che emergono dalla vicenda, un posto particolare è assunto proprio dalla ricostruzione dei contenuti di queste circostanze aggravanti e dal loro effettivo ambito di efficacia. Dalla loro integrazione, infatti, derivano determinanti conseguenze sia sul piano delle responsabilità delle persone fisiche – scongiurando il rischio della prescrizione –, sia sul piano della responsabilità delle persone giuridiche, il cui coinvolgimento è condizionato alla configurazione dei reati di cui all'art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001.

Sulla scia di un diritto giurisprudenziale assolutamente consolidato, entrambi i giudici di merito riconoscono la configurazione delle suddette aggravanti, sulla base dell'esistenza del collegamento causale tra le morti e le lesioni con la violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; in questo caso, tuttavia, le vittime non erano lavoratori, né frequentatori ad altro titolo del luogo di lavoro, ma abitanti nelle vie limitrofe al luogo dell'incidente e dell'esplosione. Sia il Tribunale¹ che la Corte d'Appello², dunque, hanno, di fatto, ricostruito una figura di datore di lavoro quale garante della incolumità della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno al luogo di lavoro *tout court*.

La Corte di Cassazione³ annulla, sul punto, la sentenza di secondo grado, con una pronuncia che, davanti alla possibile contrapposizione tra “giustizia e diritto”, *sceglie il diritto*⁴.

Il tema è di grande interesse e merita qualche approfondimento.

2. Le aggravanti speciali dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose: l'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro

Le aggravanti previste dal comma 2 dell'art. 589 e dal comma 3 dell'art. 590 del codice penale sono state, come noto, inserite con la l. 11.5. 1966, n. 296 e poi modificate, nel senso di un ulteriore aumento dell'incremento sanzionatorio, dalla l.

¹ Trib. di Lucca 31 luglio 2017 n. 222, in *giurisprudenzapenale.com*, 20 agosto 2017.

² Corte d'App. Firenze, sez. III, 16 dicembre 2019, n. 3733, *ivi*, 19 dicembre 2019.

³ Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, *ivi*, 6 settembre 2021.

⁴ Il richiamo è alla requisitoria del procuratore generale nel caso Eternit: «ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte; è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia ma quando il giudice è posto di fronte alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge: tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto» reperibile in *DPC*, 21 novembre 2014.

102/2006, sulla base della considerazione dell'alto disvalore, sia sul piano statistico-quantitativo sia per l'alto grado di disapprovazione sociale delle c.d. morti bianche sul lavoro, da sempre piaghe nella realtà economica italiana. Prescindo in questa sede da considerazioni sulla efficacia general preventiva di interventi volti ad un aumento del rigore sanzionatorio, specialmente in settori, quali quello del diritto penale della sicurezza sul lavoro, che da sempre è afflitto da un tasso di ineffettività della minaccia penale senza pari. Mi limito solo alla considerazione che appare evidente come, al di là delle affermazioni che hanno accompagnato l'introduzione e la ulteriore modifica delle circostanze in questione, la scelta abbia prettamente una valenza di messaggio simbolico, oltre che consentire un aumento dei termini di prescrizione, ma non sia certamente funzionale a rafforzare il livello di sicurezza dei luoghi di lavoro, traguardo che si lega a strategie di tutt'altro tenore, quali un'opera massiccia di formazione a tutti i livelli al fine di aumentare lo standard di reale consapevolezza dei rischi e, specularmente, di riorganizzazione ed implementazione del sistema dei controlli⁵.

Le circostanze in questione hanno da sempre riscontrato una applicazione molto diffusa, per non dire disinvolta, frutto di una interpretazione estensiva, per taluni aspetti anche in spregio al canone della legalità; la illegittimità di tale operazione viene puntualmente evidenziata dalla, rara, dottrina che si è occupata di approfondire questo argomento⁶. L'esito di tale interpretazione giurisprudenziale è una applicazione – oltre che una contestazione da parte degli organi dell'accusa pressoché automatica – delle suddette aggravanti ogniquale volta eventi lesivi della vita o della incolumità personale siano legati da un nesso, anche solo condizionalistico, allo svolgimento di una attività lavorativa/produttiva. È, peraltro, opportuno evidenziare che la contestazione delle circostanze è diventata dal 2007 uno strumento fondamentale, anzi l'unico strumento, per coinvolgere nei processi che attengono alla sicurezza del lavoro anche gli enti, non essendo mai stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità *ex d.lgs. 231/2001*

⁵ In questa direzione sembra andare il recente d.l. 146/2021, «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

⁶ CASTRONUOVO, *La responsabilità colposa nell'esercizio di attività produttive. Profili generali in tema di omicidio o lesioni per violazione delle discipline sulla sicurezza del lavoro o dei prodotti*, in CADOPPI, CANESTRARI, PAPA, *I delitti contro la persona*, I, Torino, 2006, p. 590; ID. *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, in CASTRONUOVO, CURI, TORDINI CAGLI, TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, II ed. Torino, 2021, p. 16; VENEZIANI, *I delitti colposi contro la vita e l'incolumità individuale*, 2. *I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, III, diretto da MARINUCCI, DOLCINI, Padova, 2003, pp. 399 ss.

i reati contro la pubblica incolumità, come peraltro era previsto nella legge delega già in origine⁷.

L'estensione in via interpretativa delle fattispecie si muove attraverso molteplici prospettive: la dilatazione del riferimento alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui vengono ricomprese, oltre alle specifiche disposizioni in materia antiinfortunistica, anche tutte quelle altre che, pur facenti parte di settori diversi, siano indirettamente funzionali a garantire la sicurezza del lavoro⁸, così come le norme genericamente rivolte a questi fini, quali in particolare l'art. 2087 c.c., ma anche talvolta l'art. 2043 e 2050 c.c.; l'inclusione delle violazioni di norme in materia di igiene e salute, destinate cioè alla prevenzione delle malattie professionali; una ricostruzione ampia dell'oggetto di tutela della normativa prevenzionistica, e quindi della dimensione del "rischio lavorativo", dei soggetti "creditori della sicurezza", della nozione di ambiente di lavoro; inoltre la – talvolta approssimativa – ri-descrizione dell'evento e la affrettata verifica della c.d. causalità della colpa e della connessione tra lo scopo di tutela della norma e l'evento *hic et nunc*.

2.1 – *Infortunio sul lavoro e malattia professionale: la malattia infortunio*

Quando le circostanze aggravanti sono state introdotte per la prima volta, la normativa in materia di sicurezza del lavoro era principalmente condensata nei decreti legislativi degli anni '50 che distinguevano nettamente tra prevenzione degli infortuni e protezione dell'igiene del lavoro. Si pose così originariamente la questione se il richiamo ai soli infortuni da parte del legislatore penale implicasse una scelta selettiva della normativa, con l'esclusione della rilevanza delle violazioni relative all'igiene. L'originaria netta separazione, inoltre, a fini previdenziali e assicurativi tra infortunio

⁷ Cfr. AMARELLI, *La responsabilità degli enti e la problematica compatibilità con i reati colposi*, in NATULLO (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Torino 2015, p. 263; CASTRONUOVO, *25-septies. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*, in AA.VV., *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Torino, 2019, p. 603 ss.; GUERRINI, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in GIUNTA-MICHELETTI (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano 2010, p. 131. Esplicitamente, con riferimento al caso del disastro di Viareggio, M. MANTOVANI, *Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Dpei*, ottobre 2021.

⁸ *Ex multis*, Cass., Sez. IV, 17 aprile 2019, n. 33244, in un caso in cui oggetto di contestazione era la violazione della normativa di cui al D.M. n. 37/2008, in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

e malattia professionale non poteva che ribadire una idea differenziata dei due settori di disciplina. Ciononostante, fin dagli anni settanta la giurisprudenza ha superato il dato normativo e letterale, estendendo la portata semantica delle circostanze, che hanno così trovato applicazione, non solo in presenza di violazioni specifiche della normativa per la prevenzione degli infortuni, ma anche in materia di igiene e della prevenzione delle malattie professionali, (con inclusione, altresì, delle inosservanze di qualsiasi disposizione anche indirettamente finalizzata ad evitare infortuni o malattie connesse alla attività lavorativa). La separazione tra i due settori di disciplina viene progressivamente superata anche a livello normativo ad opera di una serie di direttive comunitarie degli anni '80 del secolo scorso, ed in particolare dalla direttiva quadro 89/91 CEE, e – per quanto concerne la normativa interna – dal d.lgs. 626/94 e poi dal d.lgs. 81/2008, che abbandonano definitivamente ed opportunamente la dicotomia propria degli anni '50.

Il legislatore penale, tuttavia, sembra non stare al passo con questa evoluzione della normativa di settore: le circostanze aggravanti di cui al comma 2 dell'art. 589, e al comma 3 dell'art. 590 c.p. mantengono, anche in seguito all'intervento correttivo del 2006, l'esclusivo riferimento all'infortunio, tra l'altro nonostante con la l. 689 del 1981 fosse stato previsto un mutamento del regime di procedibilità per i reati di lesioni colpose gravi e gravissime per i «fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro *o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*» (art. 590 comma 3).

Uguale situazione di disparità di disciplina si mantiene per l'art. 437 c.p., in cui la finalità prevenzionistica delle cautele (impianti, apparecchi, segnali) omesse, rimosse o danneggiate continua ad incentrarsi sull'infortunio, oltre che sul disastro, senza includere la malattia professionale.

L'ampliamento giurisprudenziale viene definitivamente acquisito con la creazione della nuova categoria della “malattia infortunio” che ha consentito di ricondurre la maggior parte delle malattie contratte in occasione del lavoro alla categoria degli infortuni, sfumando la causa violenta tipica di questi ultimi, in causa particolarmente pregnante⁹. L'operazione, discutibile e ancora molto discussa, ha

⁹ Per tutte, Cass., sez. IV, 12 novembre 2019, n. 45935, in tema di morti da amianto, in cui la Corte ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sul punto a partire dagli anni '70, in *SP*, 13 febbraio 2020, con commento di ZIRULIA, *Morti da amianto ed effetto acceleratore: la Cassazione interviene (tra l'altro) sui criteri di selezione della “scienza nuova”*.

condotto ad una estensione dell'ambito applicativo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 437 c.p., con chiara lesione del divieto di analogia *in malam partem*¹⁰.

Medesima sorte hanno subito le circostanze aggravanti di cui all'art. 589 comma 2, e 590 comma 3 c.p. Le evidenti ragioni di giustizia sostanziale e la perdurante inerzia del legislatore non giustificano, tuttavia, sul piano dei principi, questa operazione ermeneutica, che rischia ancora una volta di porsi come lesiva della legalità; bisogna aggiungere che l'art. 590 ult. co. c.p., che, come visto sopra, prevede una modifica del regime di procedibilità delle lesioni personali, gravi e gravissime, per i fatti commessi «con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro *o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*», utilizza una previsione “onnicomprendensiva” che confonde ulteriormente; se da un lato può essere vista quale indizio ermeneutico a favore di una precisa e consapevole scelta del legislatore (del 1966 e del 2006) di limitare l'ambito applicativo delle circostanze aggravanti alle sole violazioni di norme per la prevenzione di infortuni, secondo il noto brocardo *ibi lex voluit dixit, ibi noluit tacuit*¹¹, dall'altro potrebbe, al contrario,

¹⁰ Sulla questione dell'evidente *vulnus* del principio di uguaglianza determinato dalla mancata inclusione delle malattie professionali nell'ambito finalistico delle cautele oggetto della condotta, era già stata investita nel 1983 la Corte costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile la questione in quanto da una eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe scaturita una nuova fattispecie penale (Corte cost., 21 luglio 1983, n. 283, in *Giur. Cost.*, 1983, I, 1420). L'inerzia del legislatore ha, come spesso accade, dunque sollecitato la formazione di un diritto giurisprudenziale che si è oggi consolidato nel senso di una estensione dell'art. 437 c.p. anche ai casi in cui la omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento riguardano impianti segnali o apparecchi destinati alla prevenzione delle malattie professionali, e non solo degli infortuni sul lavoro. In tema, ALESSANDRI, *Cautele contro disastri o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione)*, voce in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1988, p. 153; CARLETTI, *La nozione penalistica di infortunio sul lavoro: l'art. 437 c.p. fra Corte costituzionale, interprete e novellistica*, in *RGL*, 1983, IV, p. 54, CASTRONUOVO, *Dispositivi di prevenzione contro disastri o infortuni sul lavoro e mezzi di pubblica difesa o soccorso*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, vol. IV, *I delitti contro l'incolumità pubblica e in materia di stupefacenti*, Torino, 2010, p. 38; CORBETTA, *Delitti contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, II, diretto da MARINUCCI, DOLCINI, Padova, 2003, p. 751; GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da GROSSO, PADOVANI, PAGLIARO, Milano, I, 2008, p. 560; VENEZIANI, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale, 2. I delitti colposi*, in *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, III, cit., p. 387 ss.; ZAGREBELSKY, voce *Omissione o rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 5. Cfr. altresì TORDINI CAGLI, *I delitti di comune pericolo*, in AAVV, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, II ed. Torino 2021, p. 268. In senso sostanzialmente adesivo rispetto alla interpretazione giurisprudenziale, BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, p. 150.

¹¹ Così CASTRONUOVO, *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro: un sistema a più livelli*, in AAVV, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, cit., p.14; non è semplice peraltro capire le ragioni che starebbero alla base di una considerazione delle violazioni di norme che abbiano una funzione

essere interpretata come manifestazione di una volontà di introdurre una equiparazione, a fini penali, di tutti i settori della materia, manifestazione di volontà a cui il legislatore – successivo – non ha posto la debita attenzione. Questo secondo punto di vista sarebbe avvalorato anche dalla formulazione – ancora diversa ma certamente estesa – dell’art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001, introdotto, come noto, nel 2007, con il quale sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime *genericamente* realizzate «con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro»¹².

2.2 – Le disposizioni del codice civile e l’art. 2087 quali norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L’opera espansiva non si ferma qui e prosegue, includendo nel novero delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro anche norme generali, quali gli artt. 2043 e 2050 c.c.¹³, e, soprattutto, l’art. 2087 c.c., fulcro della responsabilità dell’imprenditore e poi del datore di lavoro in genere¹⁴.

L’art. 2087 c.c., infatti, assurge da sempre a fonte primaria della posizione di garanzia del datore di lavoro, ma non solo. La giurisprudenza gli ha progressivamente attribuito anche un contenuto diverso, riconoscendogli il ruolo – dinamico – di norma

preventiva nei confronti delle malattie professionali, come presupposto di un mutamento del regime di procedibilità ma non di un maggior rigore sanzionatorio.

¹² Nel senso che la materia richiamata dall’art. 25 *septies* sia la medesima a cui fanno riferimento le circostanze aggravanti in questione, Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit. (caso del disastro di Viareggio).

¹³ Nella stessa pronuncia della Corte d’Appello di Firenze, sez. III, 16 dicembre 2019, n. 3733, citata, si riscontrano molteplici riferimenti alle due norme, in quanto espressive del generale principio del *neminem laedere*. Per una negazione della funzione di prevenzione antiinfortunistica di tali norme, vedi le argomentazioni della Cassazione, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., (p. 315).

¹⁴ Tra le tante, Cass., Sez. IV, 04 febbraio 2010, n. 4917, in un caso in cui la vittima, che stava svolgendo lavoro di pulizia all’interno del silo per la rimozione dei residui del grano, si era ad un certo punto disteso sulla superficie granaria, assopita o colta da malore, e non aveva percepito il progressivo assorbimento del suo corpo all’interno della massa di grano dalla quale era rimasto poi completamente coperto decedendo per asfissia; altresì, Cass., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46979, secondo la quale «in tema di infortuni sul lavoro, non occorre, per configurare la responsabilità del datore, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni stessi, essendo sufficiente che l’evento dannoso si verifichi a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore; con la conseguenza che ricadono sul datore di lavoro, che abbia omesso di adottare tali misure ed accorgimenti, anche quei rischi derivanti da cadute accidentali, stanchezza, disattenzione o malori comunque inerenti al tipo di attività che il lavoratore sta svolgendo».

di chiusura del sistema prevenzionistico, idonea a fondare un dovere di diligenza ulteriore e più ampio di quello già ricostruibile sulla base della specifica normativa in materia di sicurezza e da questa positivizzato. L'art. 2087 c.c. diviene così un riferimento normativo fondamentale per contestare la colpa specifica (o anche generica), anche qualora non sia possibile individuare specifiche violazioni di disposizioni antiinfortunistiche. Questa strategia, come viene correttamente sottolineato¹⁵, aveva forse una sua ragione d'essere durante la vigenza dei decreti legislativi degli anni '50, che indicavano specifiche misure da adottare, senza tuttavia contenere una disciplina organica dei doveri preventivo-cautelari incombenti sul datore di lavoro, ma non si giustifica più a partire dall'introduzione del nuovo modello di prevenzione, di matrice comunitaria, introdotto con il d.lgs. 626/1994 e perfezionato dall'attuale Testo Unico. Oggi, infatti, la interpretazione dell'articolo 2087 c.c. quale norma modale, ulteriore rispetto a quelle già enucleabili dal complesso della disciplina di settore, nonché dal documento di valutazione dei rischi, comporta inevitabilmente una estensione estremamente pericolosa della responsabilità colposa del datore di lavoro, laddove invece, «ove sia formulato in modo corretto, il documento di valutazione dei rischi, unito alle discipline di settore applicabili all'impresa, esaurisce le regole cautelari prevenzionistiche cui l'imprenditore si deve attenere, senza lasciare all'art. 2087 c.c. alcun reale margine di operatività»¹⁶.

L'art. 2087 c.c. diviene, come inevitabile conseguenza, il riferimento normativo per la contestazione delle aggravanti speciali della violazione della normativa antinfortunistica¹⁷. La genericità della disposizione non può che porre evidenti problemi sul piano della tassatività. Ma è principalmente il principio della riserva di legge ad essere messo in discussione da una applicazione evidentemente analogica della fattispecie.

¹⁵ TORRE, *La valutazione del rischio e le fonti private*, in CASTRONUOVO, CURI, TORDINI CAGLI, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, cit., p. 66 ss. Con riferimento alle problematiche proprie dell'emergenza pandemica, cfr. AMBROSETTI, *Emergenza coronavirus e profili penali: «fase 2» e sicurezza sul lavoro*, in *Resp. Civ. prev.*, 2020, 3, p. 703 ss.

¹⁶ MICHELETTI, *I reati propri del datore di lavoro*, in GIUNTA, MICHELETTI, *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, p. 210 ss.

¹⁷ In argomento, altresì BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2020, p. 30 ss.

3. I destinatari della tutela delle norme sulla prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'estensione della definizione di lavoratore

È indubbio che i primi e naturali beneficiari della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro siano i lavoratori, esposti, in condizioni di vulnerabilità, ai rischi ineludibilmente connessi alla attività lavorativa nel suo complesso. La definizione di lavoratore, come soggetto creditore della sicurezza, ha subito nel corso degli anni una progressiva evoluzione che ha comportato una estensione soggettiva dell'ambito di rilevanza della normativa di settore. Il primo dato di carattere normativo che testimonia, ma anche stimola, questa evoluzione in senso espansivo è riscontrabile nella stessa definizione di lavoratore accolta dall'art. 2 del TU 81/2008, secondo la quale è lavoratore la «persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione». Al lavoratore, in senso stretto, sono poi equiparate altre categorie di soggetti.

È una definizione tendenzialmente universale, come è stato sostenuto, che abbandona il vincolo legale e si sgancia dal requisito della subordinazione e dal dato giuridico-formale, per incentrarsi sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro. Questo dato è di fondamentale rilievo: l'organizzazione diviene la chiave per la individuazione dei soggetti passivi dell'obbligo di sicurezza e del campo di applicazione della normativa prevenzionistica¹⁸, organizzazione sempre più intesa in senso funzionale e dunque svincolata da ogni riferimento spaziale al luogo fisico di lavoro. Più precisamente: il concetto di ambiente, di luogo di lavoro, si smaterializza nell'organizzazione, perde la sua originaria fisicità, esce dai confini dell'azienda, si proietta all'esterno¹⁹. Questa nuova dimensione del luogo di lavoro – e della stessa

¹⁸ MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1989, *passim*; NATULLO, *Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata*, WP 39/2014 <http://olympus.uniurb.it>; MALZANI, *Ambiente di lavoro e tutela della persona*, Milano, 2014, p. 7 ss.; PASCUCCI, *Prevenzione, organizzazione e formazione. A proposito di un recente libro sulla sicurezza sul lavoro*, in *DSL*, 2016, 1, p. 70; F. STOLFA, *L'ambito di applicazione soggettivo*, in RUSCIANO, NATULLO, (a cura di), *Ambiente e sicurezza sul lavoro*, Torino, 2007, p. 108.

¹⁹ LAZZARI, *Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza sul lavoro*, Milano, 2015, p.5 2; ID., *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, in *DSL*, 2020, 1, p. 136 ss.; MAGNANI, *I tempi e i luoghi del lavoro. L'uniformità non si addice al post-fordismo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT – 404/2019*; TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, Modena, 2018, p.187 ss. Il tema si pone con grande evidenza

organizzazione – incide, come vedremo, anche sulla trasformazione del rischio lavorativo e sulla conseguente obbligazione di sicurezza del garante come gestore del rischio.

La definizione del lavoratore, ed in particolare la stretta connessione con il luogo di lavoro e con il rischio lavorativo, si condensa in modo particolarmente evocativo nella locuzione «comunità di rischio», coniata in passato dalla dottrina lavoristica per identificare i soggetti legittimati ad esercitare i diritti sanciti dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, norma grandemente espressiva della partecipazione del lavoratore nella implementazione della tutela della propria salute ed integrità fisica²⁰. La comunità di rischio era intesa come la collettività di soggetti uniti da una comunione di interessi derivante dal fatto di prestare attività in uno stesso ambiente di lavoro ed essere esposti agli stessi rischi. Gli elementi aggreganti erano dunque identificati nella condivisione del luogo di lavoro e nella conseguente esposizione a determinati fattori di rischio, il rischio lavorativo appunto. Condivido l'opinione di chi ritiene ancora esplicitiva e rappresentativa, pur con le adeguate precisazioni, questa espressione²¹. Non mi sembra infatti poter essere posto in dubbio l'assunto che lo status di lavoratore sia indissolubilmente legato alla relazione con un luogo di lavoro e con l'esposizione a fattori di rischio specifici, connessi allo svolgimento di una attività lavorativa. Proprio in virtù di queste caratteristiche, è il destinatario primario della tutela sottesa alla normativa prevenzionistica. Ciò che si deve intendere diversamente sono contenuti e dimensioni di entrambi gli elementi aggreganti: il luogo di lavoro trasmuta nella organizzazione; il rischio lavorativo acquisisce una valenza multidimensionale e multidirezionale.

3.1 – *I terzi “frequentatori” come beneficiari della tutela*

Il processo di dilatazione del novero dei destinatari della tutela prevenzionistica si arricchisce di un ulteriore tassello quando si spezza la necessaria connessione con lo

anche con riferimento ai nuovi contesti produttivi del lavoro digitale, su cui, tra i tanti, DELOGU, *Salute, sicurezza e “nuovi” lavori: le sfide prevenzionali nella gig economy e nell’industria 4.0*, in *DSL*, 2018, 2, p. 37 ss.; PASCUCCI, *Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co*, *ivi*, 2019, 1, p. 56.

²⁰ «I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica». Di recente, L. MENGHINI, *Le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza dall'art. 9 dello Statuto alla prevenzione del Covid-19: riaffiora una nuova “soggettività operaia”?* in *DSL*, 2021, p.1, ss.

²¹ MALZANI, *op. cit.*, p.61 ss.

svolgimento –pur a qualsiasi titolo – della prestazione lavorativa e si apre ai soggetti estranei all’organizzazione imprenditoriale. Una consolidata giurisprudenza ha cominciato da tempo, in effetti, ad intendere in senso estensivo il riferimento alla sicurezza del lavoro, ampliando lo spettro di tutela a vantaggio di tutti coloro che, pur non inseriti nella organizzazione dell’imprenditore, si trovino tuttavia a frequentare i luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa, e dunque ad essere esposti ai rischi che da quella attività promanano. La qualifica di lavoratore cessa di essere il requisito che segna la linea di demarcazione dell’ambito di azione della normativa prevenzionistica; ma, talvolta, viene meno anche la condizione di una qualsiasi relazione tra l’estraneo e l’organizzazione di impresa, ritenendosi sufficiente l’avvenuta violazione della normativa da parte del datore di lavoro e la consequenzialità causale rispetto all’infortunio che ne sia derivato²².

L’impostazione sottende una visione “oggettiva” dello scopo di tutela delle norme in materia di sicurezza sul lavoro: l’obbiettivo del legislatore sarebbe «quello di rendere salubre il luogo di lavoro in sé, per chiunque vi giunga a contatto»²³. La verifica di un infortunio, a carico di chiunque, anche terzo, che sia causalmente ricollegabile ad una violazione delle cautele prevenzionistiche sarà, secondo questa linea interpretativa, riconducibile al soggetto “garante”, indipendentemente dal titolo in base al quale la vittima fosse entrata in contatto con l’ambiente di lavoro²⁴. Ecco,

²² Cfr. Cass., Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 2383: «ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza, purché sia ravvisabile il nesso causale, non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ovvero, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale». Nello stesso senso, altresì, Cass., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991; Cass. Sez. IV, 27 febbraio 2009, n. 9055; (richiamate tutte dal Tribunale di Lucca 31 luglio 2017 n. 22, nel caso del disastro ferroviario di Viareggio).

²³ LUCCHETTI, in *La tutela dei frequentatori a vario titolo degli ambienti di lavoro*, in PERSIANI, LEPORE, *Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro*, Torino, 2010, p. 119 ss.

A fini di completezza si deve dar conto anche di una posizione parzialmente diversa che distingue a seconda che le misure preventive siano di carattere oggettivo o soggettivo; solo nel primo caso produrranno i loro effetti nei confronti anche di terzi estranei. Diversamente, nel caso in cui sia la misura stessa a delimitare il suo ambito di azione con riferimento ad un beneficiario specificamente individuato (Cass., Sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40721 a proposito di un caso in cui una lavoratrice era scivolata sul pavimento bagnato dell’ingresso di un centro commerciale in cui era situazione il proprio esercizio di vendita)

²⁴ Già PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. disc. pen.*, vol. VI, Torino, 2006, p. 102: «la sicurezza che l’ordinamento giuridico intende assicurare è la *sicurezza di un ambiente* (di lavoro), nella sua oggettività, a tutela di chiunque possa essere coinvolto dalle situazioni di rischio inerenti all’attività disciplinata ed alle condizioni in cui questa si svolge».

dunque, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualunque – anche generico – frequentatore rientra tra i beneficiari degli obblighi di sicurezza, con la conseguente applicabilità delle fattispecie di omicidio o lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche nei casi in cui sia un terzo estraneo a rimanere vittima di un infortunio²⁵ in quanto «le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’Impresa. Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verificano a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, cod. pen., nonché la perseguibilità d’ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. U.c., cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale»²⁶.

I profili di maggiore criticità di tale prospettiva ermeneutica risiedono nel rischio di uno “*slippery slope*”, nella misura in cui essa si presta a favorire un crollo definitivo degli argini che delimitano l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro: per scongiurare questo rischio è, infatti, fondamentale che sia mantenuto lo stretto collegamento tra il fatto ed il rischio lavorativo, attraverso l’esatta individuazione di due fattori, il luogo di lavoro e lo svolgimento di una attività lavorativa. I terzi possono quindi assurgere a beneficiari della normativa prevenzionistica in quanto – e solo in quanto – si trovino «nella medesima situazione di esposizione del lavoratore» non essendo invece sufficiente che l’evento sia legato alla attività lavorativa da un nesso di mera occasionalità²⁷. In questa direzione si è espressa ad esempio la Corte di Cassazione escludendo l’aggravante ex art. 590 comma 3, in un interessante caso in cui uno spettatore, di notte, durante una manifestazione in un parco pubblico, era precipitato in uno spazio vuoto – non segnalato e non visibile per l’oscurità – tra due terrapieni. La Corte ha negato che il luogo dell’incidente potesse essere considerato luogo di

²⁵ «e non solo quando l’attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di “lavoro”»: così, tra le tante, Cass. sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 7730.

²⁶ Così Cass., sez. IV, 28 marzo 2019, n. 13583 (caso di un infortunio accaduto ad un terzo estraneo alla organizzazione imprenditoriale che aveva sollevato un carrello elevatore).

²⁷ Così la Corte di Cassazione che ha definito la vicenda del disastro ferroviario di Viareggio, p. 312.

lavoro – la manifestazione si svolgeva in un altro punto del parco – e che il rischio fosse rischio lavorativo, riscontrando invece un più generico rischio di precipitazione nel vuoto (di cui l'imputato, l'assessore comunale che aveva autorizzato la manifestazione, avrebbe dovuto certo farsi carico ma non in base alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro)²⁸. Ugualmente ha posto l'accento sulla necessaria correlazione tra luogo di lavoro e svolgimento dell'attività lavorativa, ai fini della applicabilità della normativa in tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di legittimità in una vicenda in cui una persona, ubriaca e depressa, si era introdotta volontariamente in autostrada in senso contrario a quello di marcia, cagionando la morte di un automobilista e di un motociclista oltre che, infine, di se' stessa: è «vero che nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, (...) ma ciò non può ritenersi abbia valenza reversibile: cioè non in ogni luogo usualmente destinato ad un uso comune di transito, sol perché in via del tutto eventuale, e non già effettiva, possa essere in tutto o in parte adibito a cantiere lavorativo, può ritenersi l'implicita operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro a tutela di tutti coloro che transitino per esso: nel caso di specie di tutti gli utenti tipici dell'autostrada (automobilisti) non interessata da alcun intervento manutentivo. Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in ogni e qualsiasi luogo»²⁹.

4. Il riferimento all'art. 2, lettera n), d.lgs. 81/2008

La separazione della qualità di creditore della sicurezza dalla appartenenza alla organizzazione dell'imprenditore viene validata, tra l'altro, attraverso il richiamo contenuto nell'art.2, lettera n), d.lgs. 81/2008, dove si delinea la nozione di prevenzione come «complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» e dell'art. 18 comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo, che, tra gli obblighi di datori di lavoro e dirigenti, include quello di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le

²⁸ Cass., sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 48246.

²⁹ Cass., Sez. IV, 12 giugno 2015, n. 24857.

misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio»³⁰.

Non si può certo porre in dubbio che l'accezione così lata di prevenzione, già peraltro recepita dal d.lgs. 626/94, e rafforzata dalla specifica previsione dell'art. 18 comma 1, lett. q), sia espressione di una volontà legislativa volta a garantire la sicurezza oltre gli stabilimenti, "fuori dai cancelli", in un'ottica di sfondamento dei confini "aziendali" dell'ambiente di lavoro verso l'esterno³¹.

Né si può negare che l'attenzione del datore del lavoro debba rivolgersi anche oltre quei confini, coerentemente con la progressiva identificazione dell'ambiente di lavoro con "l'organizzazione" intesa in senso funzionale, "non reificante"³², «non riducibile al mero contesto produttivo fisico-spaziale, ma riferibile sia alle regole del processo di lavoro», sia «alle scelte imprenditoriali» e, quindi, al «progetto produttivo» realizzato dal datore di lavoro³³.

La connessione interno/esterno, sicurezza interna e sicurezza esterna è valorizzata anche da altri dati normativi: si pensi in particolare alle direttive CEE, che, già negli anni '80, ponevano l'accento sulla sicurezza dei familiari e dei conviventi³⁴;

³⁰ Nonché, già l'art. 4 comma 5, lett. n del dgs. 626/94, che, «ponendo la regola di condotta in forza della quale il datore di lavoro prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dimostra che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, anche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa" (Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351).

³¹ Già MONTUSCHI, *Ambiente di lavoro*, voce in *Dig. disc. priv.- sez. comm.*, agg. Torino, 2000, p. 7 ss.; cfr. anche FOCARETA, *La sicurezza del lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994*, in *DRI*, 1995, n.1, p. 9; TOMASSETTI, *Diritto del lavoro*, cit., p. 172; TULLINI, *I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista*, in *Ius17*, 2012, n.3, p.168.

³² SALENTO, *Concezioni di organizzazione e tutela della sicurezza sul lavoro. Osservazioni sul Decreto Legislativo 81/2008* in MAGGI, RULLI, (a cura di), *Decreto Legislativo 81/2008. Quale prevenzione nei luoghi di lavoro?*, Bologna, 2011, p. 40 ss.

³³ MAGGI, *Introduzione*, in MAGGI, RULLI (a cura di), *Decreto Legislativo 81/2008*, cit., p. 3 ss.; NATULLO, *Soggetti e obblighi di prevenzione nel nuovo Codice della sicurezza sui luoghi di lavoro: tra continuità e innovazioni*, in *WP "Massimo D'Antona".IT*, 2009, p. 91; PASCUCCI, *La nuova disciplina della sicurezza sul lavoro del 2008/2009: una rapsodia su novità e conferme*, in *WP Olympus*, 2011, p. 8; PASQUARELLA, *L'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del D.Lgs. n. 81/2008*, cit., p. 492.

³⁴ Cfr. in particolare il considerando 8 della Direttiva quadro del 1989, secondo cui «considerando che spetta agli Stati membri promuovere sul proprio territorio il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori; che l'adozione di misure riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro contribuisce in taluni casi a preservare la salute e, eventualmente, la sicurezza delle persone conviventi nel loro nucleo familiare». Ora, peraltro, il d.lgs. 81/2008, all'art. 252 lett. d) prevede che gli

o alle c.d. direttive Seveso che proprio con riferimento ai grandi incidenti, evidenziano la necessità «per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone di consistente uso pubblico e l'ambiente» ... «che gli stabilimenti esistenti pongano in atto, se necessario, misure tecniche complementari per mantenere a un livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente»³⁵. Ancora, con riferimento ai lavori di demolizione e rimozione dell'amianto, l'art. 256 comma 3 del TU 81/2008 prevede che il piano di lavoro preventivo obbligatorio a carico del datore di lavoro contenga «le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno». Altre indicazioni sono enucleabili dall'estensione all'esterno della tutela assicurativa, ad esempio per gli infortuni *in itinere*³⁶, o, sempre con riferimento alle malattie asbesto-correlate, a tutti coloro che «risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale»³⁷.

È in effetti un dato ormai acquisito che sia sempre più difficile se non impossibile separare il “dentro” e il “fuori” dei luoghi di lavoro. I rischi dell'attività produttiva, come detto, sono sempre più rischi multidimensionali e multidirezionali, e coinvolgono sempre più la popolazione e l'ambiente stesso. Sicurezza del lavoro, sicurezza ambientale, incolumità e salute pubblica, vita e incolumità individuale sono beni ormai inestricabilmente connessi, come dimostrano alcune delle vicende dolorose degli ultimi anni, quali, solo per fare degli esempi noti, Porto Marghera, Eternit, Ilva³⁸. Riconoscere la inestricabile connessione dei suddetti interessi, tuttavia, non significa azzerarne la specifica identità, così come non comporta necessariamente dei risvolti sul piano della responsabilità penale. Le stesse previsioni normative di cui all'art. 2 e all'art. 18 d.lgs. 81/2008 non sono né idonee a fondare sempre e comunque

«indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni».

³⁵ Così la c.d. direttiva Seveso, 18/2012/UE. Su questi riferimenti vedi BUOSO, *Principio di precauzione e sicurezza del lavoro*, Torino, 2020, p. 123 ss.; MALZANI, *op.cit.*, p. 70 ss.

³⁶ Introdotta dal d.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000.

³⁷ Che, dopo un periodo di sperimentazione nei trienni 2015-2017 (legge di stabilità 2015, n. 190/2014) e 2018-2020 (legge di bilancio n. 205/2017), è stata stabilizzata con la legge di bilancio 2021 (n. 178/2020).

³⁸ BUOSO, *op.cit.*, p. 111 ss.; DE SANTIS, *Il rilancio dell'obbligo di sicurezza del lavoro dopo covid-19: profili punitivi (individuali e collettivi) della gestione del rischio - I parte*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2020, 5, p. 650 ss.; TOMASSETTI, *Diritto del lavoro*, cit., p.176.

una posizione di garanzia in capo al datore di lavoro per fatti di omicidio o lesioni personali che si verificano nell'ambiente esterno e a carico di soggetti estranei rispetto alla organizzazione imprenditoriale – e che addirittura non abbiano alcuna connessione, se non spaziale e occasionale, rispetto alla stessa – né a svolgere una funzione cautelare rispetto a questa tipologia di eventi, tale da fondare un rimprovero per colpa specifica a carico del datore di lavoro, né tantomeno l'integrazione delle circostanze aggravanti. Diversamente, infatti, da quanto è sancito dall'art. 256 per lo smaltimento dell'amianto, in quegli enunciati non si prevede a carico del datore un obbligo di prevedere misure atte ad evitare che dallo svolgimento della attività lavorativa derivino danni oltre che alla salute degli stessi lavoratori, altresì all'ambiente esterno, ma «il principio di fondo secondo il quale *le misure prevenzionistiche* da approntare non possono costituire un fattore di rischio per la popolazione estranea all'ambiente lavorativo»³⁹. I rischi per la popolazione da prevenire «non sono quelli connessi all'attività lavorativa *tout court*, ma – solo ed esclusivamente – quelli collegati alle *misure prevenzionistiche adottate*»⁴⁰.

5. Il vero nodo della questione: l'individuazione del rischio lavorativo e la concretizzazione nell'evento. (Considerazioni conclusive sulla pronuncia della Corte di Cassazione)

In una prospettiva pregevolmente garantistica e rispettosa delle categorie, la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha deciso il caso del disastro di Viareggio, inquadra le circostanze aggravanti previste dagli artt. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p. «nel contesto concettuale della cd. concretizzazione del rischio», cogliendo il punto chiave per la corretta delimitazione del loro ambito applicativo⁴¹. Da siffatto

³⁹ Così M. MANTOVANI, *Il disastro ferroviario di Viareggio*, cit.

⁴⁰ IBIDEM. Tali riferimenti normativi erano invece stati utilizzati dalla Corte d'Appello di Firenze, nel caso del disastro di Viareggio, per giustificare l'applicazione delle circostanze aggravanti. Diversa la posizione sul punto della Corte di Cassazione (Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, cit., pagina 318). In senso maggiormente estensivo, il punto di vista di quella dottrina lavoristica che riconduce alle "misure tecniche" anche le "misure organizzative in genere" e interpreta l'obbligo di sicurezza come comprensivo dell'impatto delle attività produttive e lavorative sulla popolazione e sull'ambiente in senso lato (cfr. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro*, cit., p. 177).

⁴¹ V. pag. 302. Per una ricostruzione complessiva dei passaggi della sentenza, cfr. BRAMBILLA, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*, in *SP*, 9 novembre 2021; CARRIERO, CAMURRI, *La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri*, in *Arch. Pen. web*, 1, 2022; VALBONESI, *La regola cautelare nell'era*

inquadramento deriva che l'integrazione delle stesse circostanze presuppone, in primo luogo, la identificazione esatta della tipologia di rischio, al cui contenimento le disposizioni che risultano violate sono dirette: se infatti è condivisibile che tra le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro vengano annoverate, non solo quelle contenute nelle specifiche leggi di settore, ma anche altre, specificamente dirette ad altro scopo ma indirettamente funzionali ad evitare che si verifichino incidenti sul lavoro o comunque a garantire la sicurezza della attività lavorativa, è tuttavia solo in virtù della proiezione finalistica della regola verso il rischio lavorativo che la condotta inosservante può assumere rilevanza quale circostanza aggravante⁴². Qualora, dunque, si sia al di fuori dello specifico ambito di disciplina e la violazione non riguardi una misura contenuta nella normativa prevenzionistica, si dovrà ricostruire, con scrupolo, in via interpretativa la tipologia di rischio connesso a quella cautela che è stata omessa: in sostanza lo scopo della norma. Solo se sarà possibile accertare che la prospettiva di tutela della norma è la riduzione – o l'azzeramento – non di un *generico* rischio di *generici* eventi lesivi della vita e della incolumità di *generiche* vittime, ma di eventi di morte o lesione a carico di lavoratori, o soggetti a questi equiparabili nei termini sopra chiariti, che siano specificamente connessi allo svolgimento di una attività lavorativa, – non semplicemente accaduti *in occasione* della stessa⁴³ – potrà acquisire rilievo aggravante la condotta trasgressiva. La ricostruzione della effettiva finalità prevenzionistica – il rischio lavorativo – della regola violata è condizione, tuttavia necessaria, ma non sufficiente. La pronuncia della Corte mette infatti in luce un altro passaggio, fondamentale, che la configurazione delle aggravanti presuppone: l'evento deve essere la concretizzazione del rischio lavorativo e – non di un rischio diverso⁴⁴ – coerentemente con i principi che informano l'accertamento della c.d. causalità della colpa, ma, ancora prima, della imputazione oggettiva dell'evento e la definizione del garante quale gestore del rischio⁴⁵.

del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio, in *disCrimen*, 14 gennaio 2022.

⁴² Con specifico riferimento al caso del disastro di Viareggio, GIUNTA, *Le aggravanti del "luogo di lavoro": a proposito di un'espressione fuorviante*, in *disCrimen*, 11 dicembre 2021.

⁴³ Così invece La Corte d'Appello di Firenze, censurata sul punto dalla Corte di Cassazione (v. pagina 312 della sentenza).

⁴⁴ Che nel caso specifico la Corte di Cassazione riscontra nel rischio della sicurezza della circolazione ferroviaria.

⁴⁵ Per tutti DONINI, *Imputazione oggettiva dell'evento. "Nesso di rischio" e responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2006, p. 159 ss.; DONINI, *La causalità omissiva e l'imputazione per l'aumento del*

Ora, è evidente come il disastro ferroviario di Viareggio, con la scia tragica di morti che ha portato con sé, si inserisca perfettamente nel contesto sociologico che si richiama alla “società del rischio”, con tutte le implicazioni che, anche dal punto di vista politico-criminale, questo comporta. In particolare, la vicenda giudiziaria, a partire dalla impostazione data dagli organi dell'accusa, fino alle sentenze di merito, è espressione di quella dinamica tipica della società del rischio, in base alla quale, di fronte alle calamità, agli eventi catastrofici, allo stato di insicurezza collettiva ma anche di “pubblica commozione”⁴⁶, «gli attori istituzionali si “sentano” chiamati a fornire una risposta all'opinione pubblica»⁴⁷. La risposta di maggiore efficacia in chiave di “rassicurazione” è la individuazione di un colpevole e soprattutto la condanna ad una pena (effettiva)⁴⁸; la ricerca di colpevoli e il bisogno di pena comportano una frequente torsione delle categorie del diritto penale classico, da parte del formante giudiziario, con connesso affievolimento delle istanze di garanzia. L'importanza, indiscutibile, dei beni fondamentali coinvolti, così come la generale «difficoltà di adattare gli schemi tradizionali della tutela penale di beni come vita ed incolumità personale, per lo più affidati a reati causali di evento individuale, ai caratteri delle macro-lesioni che connotano le catastrofi naturali (inondazioni, terremoti, slavine) e i disastri tecnologici», non sono tuttavia giustificazioni sufficienti⁴⁹. Colpa, nesso causale, individuazione dei presupposti della posizione di garanzia sono le categorie

rischio». Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 32 ss. In tema, da ultimo, la approfondita ricostruzione di MEZZETTI, Autore del reato e divieto di «regresso» nella società del rischio, Napoli, 2021, soprattutto pp.118 ss. e 228 ss.

⁴⁶ Pubblica “commozione”, prerogativa del disastro ferroviario (MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, v. VI, Torino, 1983) che non giustifica l'offuscamento dei principi giuridici che governano «l'accertamento del fatto e della responsabilità penale»: così STORTONI, *Posizione di garanzia e norme cautelari: spunti di riflessione in tema di reato colposo*, in CASTALDO, V. DE FRANCESCO, DE TUFO, MANACORDA, MONACO, *Scritti in onore di Alfonso M. Stile*, Napoli, 2013, p. 732.

⁴⁷ PERINI, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella “società del rischio”*, in G. DE FRANCESCO, MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della società del rischio. Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, 2017, 456; In argomento, si veda STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, 2013, soprattutto p.221 ss.; CENTONZE, *Rischio tecnologico e responsabilità penale*, Milano, *passim*; con specifica attenzione al ruolo dell'organizzazione, cfr. TORRE, *Organizzazioni complesse e reati colposi*, voce in *Enc. dir. – I Tematici, Il reato colposo*, Milano, 2021.

⁴⁸ Per tutti, MARY DOUGLAS, *Rischio e colpa*, Bologna, 1992, p.19 ss.

⁴⁹ MILITELLO, *Diritto penale del rischio e rischi del diritto penale fra scienza e società*, in SPINELLIS, E AL. (a cura di), *Europe in Crisis: Crime, Criminal Justice, and the Way Forward. Essays in honour of Nestor Courakis.*, Atene, 2017, p. 223 ss.; sul punto, con specifico riferimento al settore della sicurezza sul lavoro, cfr. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e di lesioni*, cit., p. 310 ss.

che maggiormente si prestano all'opera di deformazione ermeneutica, conseguenza della inadeguatezza degli strumenti penalistici, che vengono tuttavia utilizzati per sedare ansie di insicurezza collettiva, e per far fronte alle aspettative di giustizia tipiche della società del rischio. La pronuncia della Corte di cassazione non si presta a questa logica. La conclusione cui perviene, la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589 comma 2 c.p. – con tutte le relevantissime conseguenze che questo ha comportato, ed in particolare il decorso dei termini di prescrizione per il reato di omicidio colposo per la maggioranza degli imputati, la carenza di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali, la insussistenza dell'illecito di cui all'art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001 – è l'esito di una attenta ricostruzione dei criteri oggettivi e soggettivi della responsabilità penale: nel rispetto dei principi giuridici che la governano, primi tra tutti personalità e colpevolezza⁵⁰.

⁵⁰ La complessa motivazione verifica attentamente la effettiva natura cautelare delle disposizioni chiamate in causa dai giudici di merito, l'idoneità delle stesse a fondare una posizione di garanzia dei singoli imputati, il ruolo causale delle condotte inosservanti nella verifica degli eventi omicidiari, le finalità di tutela delle disposizioni violate.